

Banca CF+ S.p.A.

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 Denominazione ed oggetto sociale

1.1 "Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A.", in forma abbreviata anche solo "Banca CF+ S.p.A." (la "Società"), costituita con atto 28 aprile 1898 a rogito Notaio Dott. Stefano Allocchio di Milano sotto la denominazione di "Credito Fondiario Sardo Società per Azioni", ha per oggetto:

- a) la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, in Italia e all'estero, in tutte le forme consentite e, tra l'altro, in forma di (i) finanziamenti c.d. *senior* verso aziende *corporate* in situazioni di difficoltà finanziaria, con potenziale di ritorno in stato *performing*, (ii) finanziamento di operazioni di sviluppo o rilancio nel settore immobiliare residenziale e commerciale in Italia, inclusi interventi in operazioni di rilancio/*reperforming* di c.d. *single names*, (iii) investimento in crediti fiscali (IVA, IRES, etc.) acquistati da procedure concorsuali, società in situazioni *distressed* ovvero da imprese con situazione economico-patrimoniale positiva; (iv) *factoring*;
- b) lo svolgimento, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, di attività di intermediazione mobiliare nella sua più ampia accezione nonché tutte le altre operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti;
- c) lo svolgimento di attività di valutazione, fornitura di servizi amministrativi (*servicing*), gestione, smobilizzo e incasso di crediti, nonché di consulenza, *structuring* e negoziazione in relazione a operazioni di gestione, cessione, ristrutturazione o finanziamento di crediti, con la possibilità di acquistare crediti in conto proprio, sia *pro solvendo* che *pro soluto*; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, ristrutturazioni, strategia industriale e questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto o la vendita di imprese;
- d) lo svolgimento di tutte le attività connesse ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/99, ovvero ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile;
- e) l'acquisto e l'alienazione - sia direttamente sia attraverso l'acquisto e l'alienazione di azioni, quote o partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda in genere delle società che li detengono - di beni immobili di qualunque genere o destinazione, al fine della loro successiva dismissione mediante l'impostazione ed esecuzione di operazioni finanziarie - societarie di qualunque tipo, anche con l'utilizzo di società veicolo, il tutto sia in proprio che per conto terzi, nei limiti consentiti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i segni distintivi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" (il "Gruppo"), ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, incluso l'art. 61, quarto comma, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può compiere, con l'osservanza e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, tutte le attività e le operazioni strumentali e utili per il raggiungimento del proprio scopo sociale, ivi comprese le attività e/o le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di investimento, di servizi, di acquisizione di partecipazioni in società e/o enti costituiti e/o da costituire in Italia e/o all'estero.

1.2 La Società può detenere partecipazioni di controllo in società facenti parte di un gruppo bancario, nonché partecipazioni di altra natura.

ARTICOLO 2 Sede legale e sedi secondarie, succursali ed uffici

2.1 La Società ha la sua sede legale nel comune di Milano.

2.2 La Società ha la sua sede secondaria nel comune di Roma.

2.3 La Società potrà, nel rispetto delle disposizioni di legge o secondarie di tempo in tempo vigenti e del presente statuto, istituire, trasferire o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, ed uffici di rappresentanza.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 4

Capitale sociale e azioni

4.1 Il capitale sociale è di euro 39.213.278,00, diviso in n. 39.213.278 azioni ordinarie (le "Azioni").

4.2 Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Cod. Civ., le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari, pertanto, la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sono provati dall'iscrizione nel libro soci. In caso di atti di disposizione di Azioni, gli amministratori procedono all'iscrizione a libro soci (i) su richiesta dell'alienante, il quale deve provare la propria identità e capacità di disporre mediante certificazione di un notaio ovvero altro soggetto legittimato per legge (restando inteso che tale certificazione non è necessaria nel caso in cui la Società agisca come mandatario dell'alienante) ovvero (ii) su richiesta dell'acquirente, il quale deve dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

4.3 Ogni Azione è indivisibile, è fornita dei diritti previsti dal presente statuto e il suo possesso implica adesione al presente statuto. Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dal presente statuto, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 12 e all'Articolo 23 del presente statuto.

4.4 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimento di beni in natura.

4.5 In caso di mancata sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale si applica il disposto dell'art. 2439, comma 2, del Cod. Civ..

4.6 Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi stabiliti inderogabilmente dalla legge, fermo restando che non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ARTICOLO 5

Obbligazioni e strumenti finanziari

5.1 La Società può emettere obbligazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5.2 La Società può acquisire dai propri soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano

tale modalità di finanziamento. La concessione dei predetti finanziamenti è peraltro libera.

5.3 La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del Cod. Civ..

TITOLO III ASSEMBLEE

ARTICOLO 6 Competenze dell'Assemblea dei Soci. Quorum costitutivi e deliberativi

6.1 L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e dello statuto e rappresenta l'universalità dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto sociale alla sua competenza nonché sull'autorizzazione al compimento da parte degli amministratori di atti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge.

6.2 In particolare, sono riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria le determinazioni su:

- a) la determinazione dei compensi spettanti agli organi sociali nominati dall'Assemblea stessa, fermo restando che l'Assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'approvazione delle politiche in materia di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi inclusi i piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- d) le eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione volte ad elevare il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che tali proposte si intenderanno validamente approvate:
 - con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con almeno la metà del capitale sociale;
 - con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia validamente costituita con meno della metà del capitale sociale.

6.3 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 6.2, lett. d).

ARTICOLO 7 Convocazione dell'Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso di convocazione - con specificazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data, dell'ora dell'adunanza e di ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili - da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax, posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Con lo stesso avviso può essere convocata - per altro giorno - l'adunanza dell'Assemblea di seconda convocazione, per l'ipotesi che nella prima l'Assemblea stessa non risulti validamente costituita.

7.2 Ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione si fa riferimento al domicilio dei soci risultante dal libro soci.

7.3 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, anche se tenute in luogo diverso dalla sede sociale. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7.4 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio; in tutti gli altri casi l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata ogni qualvolta occorran deliberazioni su argomenti a essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.

ARTICOLO 8

Diritto di voto e di intervento. Svolgimento delle riunioni.

8.1 Hanno il diritto di intervento, sia nell'Assemblea ordinaria sia nell'Assemblea straordinaria, coloro ai quali spetta il diritto di voto, fermo quanto previsto al successivo Articolo 10.

8.2 È ammessa la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, purché:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza nonché (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.3 La riunione si considererà svolta nel luogo, verificatesi le condizioni di cui al precedente paragrafo, ove è presente il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 9

Diritto di intervento

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

Diritto di voto

Nel caso di proprietà di un'azione, i diritti dei proprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

ARTICOLO 11

Presidente dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo Articolo 13.

11.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti; la presenza del Segretario

non è necessaria nei casi in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

11.3 Spetta a chi presiede l'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, accertare la regolarità formale delle deleghe, verificare la regolare costituzione, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni, accertare i risultati delle votazioni, dare conto nel verbale degli accertamenti di cui sopra.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

Sistema di amministrazione. Nomina, requisiti e durata in carica degli amministratori

12.1 Ai fini del presente Articolo 12 e fermo restando il disposto del paragrafo 12.6:

- (i) per "Socio A" si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni almeno pari al 50% + 1 azione del capitale sociale della Società;
- (ii) per "Socio B" si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni almeno pari al 5% del capitale sociale della Società.

12.2 La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale di cui all'art. 2380, comma 1, Cod. Civ., ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti.

12.3 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di tempo in tempo prescritti dalla normativa di legge e regolamentare e dal presente statuto. Si considerano indipendenti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del Decreto 23 novembre 2020, n. 169, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli.

12.4 Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà come segue:

- qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri:

- (i) 5 (cinque) amministratori saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.13 lettera (a), su designazione del Socio A, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista A di cui al successivo paragrafo 12.12. Almeno 2 (due) di tali amministratori dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 12.3;
- (ii) 2 (due) amministratori, saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.13 lettera (a), su designazione del Socio B, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista B di cui al successivo paragrafo 12.12;

- qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 (nove) membri:

- (i) 7 (sette) amministratori saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.13 lettera (a), su designazione del Socio A, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista A di cui al successivo paragrafo 12.12. Almeno 2 (due) di tali amministratori dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 12.3;
- (ii) 2 (due) amministratori, saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.13 lettera (a), su designazione del Socio B, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista B di cui al successivo paragrafo 12.12.

12.5 Almeno tre giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata in prima convocazione a deliberare sulla nomina degli amministratori dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati da nominarsi ai sensi del precedente paragrafo 12.4 attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa di tempo in tempo applicabile, (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato da nominarsi ai sensi del precedente paragrafo 12.4 e (iii) una dichiarazione con la quale gli amministratori da nominarsi ai sensi del precedente paragrafo 12.3 da qualificarsi come indipendenti, attestano di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.

12.6 Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione degli amministratori cessati su indicazione da parte del socio che, ai sensi del precedente paragrafo 12.4, ha nominato tali amministratori e l'Assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio.

Resta in ogni caso inteso che il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto e dalla normativa *pro tempore* vigente.

12.7 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

12.8 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili, fermo in ogni caso il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto e dalla normativa di tempo in tempo vigente. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

12.9 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 12.4 che precede.

12.10 Se nel corso dell'esercizio dovessero cessare, per qualsiasi causa, i 3 (tre) - qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri - o 5 (cinque) - qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 (nove) membri - amministratori nominati dal Socio A (ad eccezione degli amministratori indipendenti ai sensi del paragrafo 12.13 lettera (a) e fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 12.9), l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed un nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato nei termini di legge. In tal caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

12.11 Salvo diversa deliberazione unanime dei soci, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da, rispettivamente, il Socio A e il Socio B, nelle quali i candidati saranno elencati mediante un numero progressivo.

12.12 Il Socio A avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la "Lista A"), parimenti, il Socio B avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la "Lista B"). Le liste di candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di nomina in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto il Socio A ed il Socio B, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto al momento di presentazione delle stesse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

12.13 L'elezione degli amministratori avverrà in base alle seguenti disposizioni:

- a) dalla Lista A, ove risulti che questa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, 5 (cinque) - qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri - o 7 (sette) - qualora il Consiglio di

Amministrazione sia composto da 9 (nove) membri -amministratori, e dalla lista B, ove risulti che questa sia stata la seconda lista più votata, sono tratti 2 (due) amministratori;

- b) il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominati, saranno rispettivamente il primo e il secondo candidato della Lista A; e
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il primo candidato della lista B.

12.14 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 12.12, nessun socio può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni socio può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine di cui al precedente paragrafo 12.12, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione dei nominativi del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

12.15 In caso di presentazione di un'unica lista, tutti i consiglieri verranno eletti nell'ambito di tale lista, nel rispetto delle maggioranze di legge.

12.16 In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 13

Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed un Segretario.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare nel suo seno un Vice Presidente.

13.3 Il Segretario può essere scelto anche fuori dal Consiglio di Amministrazione.

13.4 Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente nello svolgimento dei poteri allo stesso attribuiti ai sensi di legge in caso di sua assenza o impedimento.

13.5 Quando anche il Vice Presidente sia assente, impedito o non sia stato nominato, i poteri attribuiti al Presidente ai sensi di legge o di statuto sono svolti dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età.

13.6 Il Presidente, che deve avere un ruolo non esecutivo, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri e favorendo, in maniera imparziale, la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi. Il Presidente provvede affinché agli amministratori sia resa una prima informativa sulle materie che verranno discusse in sede consiliare e la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno. Inoltre, il Presidente assicura che a) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario; b) il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia; c) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi sociali e, laddove adottati, piani di successione.

13.7 Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 14

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

14.1 Fermi i poteri riservati dalla legge ai sindaci, il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto,

convoca le adunanze del Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori, o dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ad intervalli di tempo non superiori ai tre mesi anche per riferire al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle sue controllate nonché sulle operazioni in potenziale conflitto d'interessi.

Al di fuori delle riunioni consiliari, la suddetta comunicazione, quando particolari esigenze lo richiedono, può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.3 È validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

14.4 Le adunanze, che possono tenersi nella sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea, sono convocate con avviso - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e ogni altra informazione utile - inviato tramite lettera raccomandata, telefax o mediante posta elettronica, almeno quattro giorni prima di quello della riunione, mentre nei casi d'urgenza sono convocate con avviso inviato con gli stessi mezzi almeno un giorno prima di quello della riunione stessa.

14.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione personalmente ed in modo certo, che sia accertato dal Presidente il numero legale e sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, visionare la documentazione, e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati e partecipare alla votazione.

14.6 Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante o il notaio.

14.7 Nel caso in cui durante lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

ARTICOLO 15

Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società, salvo quanto per legge o normativa regolamentare riservato all'Assemblea. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto a) l'istituzione, il trasferimento nonché la soppressione di sedi secondarie, b) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale, c) la riduzione del capitale a seguito di recesso del Socio e d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto.

15.3 Oltre alle decisioni non delegabili ai sensi di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le decisioni non delegabili ai sensi della normativa di vigilanza applicabile e così, tra l'altro:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;
- b) la nomina e la revoca, ai sensi del presente statuto, del Direttore Generale e, qualora sia ritenuto opportuno, di uno o più Vice Direttori Generali, ed il conferimento dei relativi poteri a tali soggetti;
- c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di conformità alle norme, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile del controllo dei rischi;

- d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca - ove previsto - del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- e) l'autorizzazione degli esponenti aziendali della Società svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
- f) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;
- g) fatto salvo il disposto dell'art. 2361, comma 2, Cod. Civ., l'assunzione o la cessione di partecipazioni strategiche e/o delle partecipazioni modificative della composizione del Gruppo;
- h) la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a *joint venture* o ad alleanze strategiche;
- i) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- j) l'assunzione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
- k) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà, anche allo scopo di valutare le strategie di investimento della Società e di proporre al Consiglio di Amministrazione potenziali operazioni di investimento da realizzarsi, direttamente o indirettamente, ad opera della Società;
- l) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e di sue eventuali modifiche, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, nonché la verifica circa la corretta attuazione e la tempestiva promozione di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- m) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- n) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- o) l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- p) l'approvazione e/o la modifica di operazioni di investimento proposte dal competente comitato interno eventualmente costituito ai sensi della lettera k) che precede, nonché di operazioni di investimento strutturale nella Società, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, gli investimenti nei sistemi informativi, organizzativi, contabili, nelle infrastrutture, nelle attrezzature informatiche e nell'organico della Società;
- q) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, effettua una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e verifica l'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, delle competenze, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare mandati e procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti e a terzi.

ARTICOLO 16 **Quorum costitutivo e deliberativo**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza degli amministratori in carica (*quorum* costitutivo) e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (*quorum* deliberativo). In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la seduta.

ARTICOLO 17 **Registro delle Deliberazioni**

17.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della

legge e sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

17.2 Le copie delle deliberazioni, firmate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o dal Segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.

ARTICOLO 18

Compenso e rimborso spese

18.1 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

18.2 Per i compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche provvede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ., ove l'Assemblea dei soci non abbia provveduto, ai sensi del precedente Articolo 6, alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti da ripartirsi fra gli amministratori nel modo stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso. Sui criteri di distribuzione del compenso annuo determinato dall'Assemblea tra i suoi membri, il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'Assemblea.

TITOLO V

AMMINISTRATORE DELEGATO

ARTICOLO 19

Delega di attribuzioni all'Amministratore Delegato

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni - nei limiti previsti dall'art. 2381, comma 4, del Cod. Civ. e dal presente statuto - all'Amministratore Delegato, ove nominato, e ad uno o più altri amministratori, determinando il contenuto e i limiti delle deleghe.

19.2 L'Amministratore Delegato, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381, comma 5, Cod. Civ., riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ad intervalli di tempo non superiori ai tre mesi.

19.3 All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete di sovrintendere alla gestione corrente della Società e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

19.4 In caso di necessità ed urgenza, e con il parere favorevole del comitato eventualmente costituito ai sensi dell'art. 15.3 lett. k), limitatamente alle proposte relative a potenziali operazioni di investimento da realizzarsi, direttamente o indirettamente, ad opera della Società per le quali tale parere sia richiesto, l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate, per legge e/o per provvedimenti dell'autorità di vigilanza, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle deliberazioni così assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

TITOLO VI

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 20

Nomine e funzione del Direttore Generale

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione delle sue deliberazioni, nonché per l'ordinaria gestione aziendale, può nominare un Direttore Generale, cui è affidata la funzione di gestione operativa della Società, il quale in particolare:

- a) è responsabile della struttura operativa ed esecutiva della Società e cura che l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa;
- b) è preposto alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione, al quale partecipa con funzione consultiva, le proposte di affari;
- d) compie tutte le operazioni e gli atti relativi alla gestione degli affari correnti secondo i poteri a lui delegati;
- e) nomina e revoca i dipendenti, salvo i dirigenti, e, in generale, sovrintende a tutto il personale della Società;
- f) delega, per l'esperimento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri ai dipendenti.

20.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto a nominare un Amministratore Delegato, resta esclusa la possibilità che coesistano, nello stesso tempo, un Direttore Generale e l'Amministratore Delegato, a meno che tali cariche siano cumulate in capo allo stesso soggetto.

ARTICOLO 21 Vice Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Vice Direttori Generali con i poteri e le facoltà conferite da specifiche deleghe rilasciate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

TITOLO VII RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 22

22.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2 In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, o quando lo stesso non sia stato nominato, a chi sostituisce il Presidente ai sensi del presente statuto.

22.3 La firma del Vice Presidente, ove nominato, o dell'amministratore più anziano nella carica o, in caso di parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età, fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato.

22.4 La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ove nominati, per le attribuzioni loro conferite.

22.5 Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti e le modalità, ai dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri direttivi ed ai dirigenti.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23

23.1 Ai fini del presente Articolo 23 e fermo restando il disposto del paragrafo 23.4 (v):

- (i) per “Socio A” si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Collegio Sindacale o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni almeno pari al 50% + 1 del capitale sociale della Società;
- (ii) per “Socio B” si intende il socio che, alla data di ciascuna Assemblea convocata per la nomina o il rinnovo del Collegio Sindacale o di alcuni dei suoi membri, risulti essere titolare, singolarmente o unitamente ad altri soci, di una partecipazione in Azioni almeno pari al 5% del capitale sociale della Società.

23.2 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

23.3 I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e di vigilanza tempo per tempo vigente e, salvo diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, sono nominati secondo quanto di seguito indicato:

- (i) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 23.4, su designazione del Socio A, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista A di cui al successivo paragrafo 23.4(i);
- (ii) 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente saranno nominati, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 23.4, su designazione del Socio B, mediante inserimento dei nominativi dei designati nella Lista B di cui al successivo paragrafo 23.4(i).

23.4 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 23.3, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate, rispettivamente, dal Socio A e dal Socio B, secondo quanto di seguito indicato:

- (i) Il Socio A avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la “Lista A”), parimenti, il Socio B avrà diritto a presentare una propria lista di candidati (la “Lista B”). Le liste, nelle quali i candidati saranno elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di nomina in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto il Socio A ed il Socio B, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto al momento di presentazione delle stesse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- (ii) L'elezione dei sindaci avverrà in base alle seguenti disposizioni: (a) dalla Lista A, ove risulti che questa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla Lista B, ove risulti che questa sia stata la seconda lista più votata, sono tratti 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente; (c) il Presidente del Collegio Sindacale sarà il primo candidato della Lista B.
- (iii) Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 23.4(i), nessun socio può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni socio può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
- (iv) In caso di presentazione di un'unica lista tutti i sindaci verranno eletti nell'ambito di tale lista.
- (v) In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui i sindaci non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

23.5 Almeno tre giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata in prima convocazione a deliberare sulla nomina dei sindaci dovranno essere depositati (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati da nominarsi ai sensi dei precedenti paragrafi, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa di tempo in tempo applicabile, (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato da nominarsi

ai sensi dei precedenti paragrafi e (iii) una dichiarazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 Cod. Civ.

23.6 Nel caso in cui sia necessario sostituire un sindaco, subentrerà il sindaco supplente nominato dalla Lista A o dalla Lista B a seconda della lista di provenienza del cessato; il sindaco subentrante resterà in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale sarà chiamata all'integrazione del Collegio Sindacale.

23.7 L'Assemblea chiamata a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale procederà alla integrazione nel rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi 23.3 e 23.4.

23.8 I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

23.9 La retribuzione ai sindaci è determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

23.10 Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ed applicabili, ed in particolare vigila:

- a) sull'osservanza della legge, della regolamentazione e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza;
- d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework;
- e) sul processo di informativa finanziaria;
- f) sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali;
- g) sul processo di revisione legale dei conti annuali e consolidati;
- h) nell'ambito della complessiva attività di verifica del processo di gestione dei rischi aziendali, sulla rispondenza del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.

23.11 Il Collegio Sindacale esercita i compiti assegnati dal d.lgs. n. 39/2010 al comitato per il controllo e la revisione contabile, e potrà svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ove non attribuite ad un organismo appositamente istituito dalla Società. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, dispone di adeguati flussi informativi e si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo nonché con i corrispondenti organi delle società controllate.

23.12 Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

23.13 Le sedute del Collegio Sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IX REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 24

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.

24.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

24.3 L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.

24.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità della Società o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una situazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

TITOLO X BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 25

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.3 Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'art. 2430 Cod. Civ., sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci, fermo restando l'art. 2433 Cod. Civ..

25.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di speciali categorie di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349, Cod. Civ..

ARTICOLO 26

26.1 Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.